

**Statuto
Della
“Associazione dell’Arte dei Vasai della Nobile Contrada del Nicchio ONLUS”**

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata - Scopi

Articolo 1

Denominazione

1.1 A norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile è costituita l’Associazione libera, volontaria, autonoma, denominata **“Associazione dell’Arte dei Vasai della Nobile Contrada del Nicchio ONLUS”**.

1.2 L’Associazione assume la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale adottandone l’acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 e successive modificazioni e integrazioni. Il presente Statuto viene redatto inoltre in conformità all’art.3 della Legge 7 dicembre 2000 n.300 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2

Sede

2.1 L’Associazione ha sede in Siena, Via dell’Oliviera n.45.

Articolo 3

Durata

3.1 L’Associazione ha durata illimitata e lo scioglimento della stessa può avvenire in qualsiasi momento con delibera dell’Assemblea dei Soci, che dovrà provvedere alla liquidazione della stessa.

Articolo 4

Scopi

4.1 L’Associazione si rifà ai principi di solidarietà e di etica del lavoro che ispirarono gli artigiani e gli artisti vasai, operanti nei secoli passati entro il territorio storicamente assegnato col Bando del 13 settembre 1729 dalla Governatrice dello Stato senese, Violante di Baviera, alla Nobile Contrada del Nicchio ed ha lo scopo di svolgere attività nei settori:

- a) dell’assistenza sociale e socio-sanitaria;
- b) della promozione della cultura e dell’arte;
- c) della promozione e valorizzazione dei beni culturali;

L’Associazione collabora con Enti e altre associazioni aventi le stesse sue finalità. I rapporti con la Nobile Contrada del Nicchio sono regolati da un’apposita scrittura privata.

4.2 L’Associazione opera senza fine di lucro.

4.3 Per la realizzazione degli scopi l’Associazione svolge la propria attività con le modalità di seguito descritte.

A) Assistenza sociale e socio-sanitaria

Prevalentemente articolata come segue:

1. Promozione di attività motorie per le diverse fasce di età e differenti abilità, volte alla conservazione della salute e alla rieducazione fisica e comportamentale, mediante l’organizzazione di corsi in strutture specializzate, la diffusione d’informazioni per un miglior stile di vita.
2. Aiuto alle famiglie, mediante l’istituzione, ad esempio, di asili nido, ludoteche, servizi di assistenza scolastica, borse di studio e, quant’altro coerente con i fini da perseguire.

B) Prevenzione del disagio giovanile e sostegno all’invecchiamento attivo, mediante iniziative rivolte alla collettività o ai singoli con azioni di assistenza personale.

C) Promozione della cultura e dell’arte

Prevalentemente articolata come segue:

1. Diffusione dell'arte in genere e, in particolare, della tecnica della ceramica, nonché dell'artigianato di Contrada, mediante creazione di musei e di laboratori, promozione e organizzazione di conferenze, ricerche, rassegne ed esposizioni, corsi di formazione e scuole estive.

2. Promozione tra i giovani della cultura musicale, mediante l'organizzazione di concerti e corsi, il sostegno alle vocazioni individuali e alla formazione di gruppi vocali e strumentali.

D) Promozione e valorizzazione dei beni culturali

Prevalentemente articolata come segue:

1. Valorizzazione del patrimonio storico e monumentale presente nel territorio della Nobile Contrada del Nicchio, mediante la promozione e la pubblicazione di studi e ricerche, l'organizzazione di visite guidate e di percorsi museali, la rievocazione di antiche tradizioni della Contrada.

2. Conservazione e restauro di opere d'arte e beni immobili, mediante scuole di restauro e interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria di edifici storici.

4.4 L'Associazione ha espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle descritte nel presente articolo ad eccezione di quelle direttamente connesse ai fini istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

4.5 Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà altresì promuovere, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovventori.

Titolo II

Soci

Articolo 5

Soci

5.1 Possono essere soci tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione, s'impegnano a rispettarne lo Statuto e a pagare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

5.2 Possono assumere la qualifica di soci le persone giuridiche e altri Enti ancorché non riconosciuti.

Articolo 6

Soci Ordinari – Soci Benemeriti

6.1 I Soci si suddividono in due categorie:

- Soci Ordinari
- Soci Benemeriti

6.2 Sono Soci Ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo.

6.3 Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha la facoltà di nominare Soci Benemeriti scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'Associazione stessa.

6.4 Tutti i Soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con le quote annuali di adesione che Consiglio Direttivo potrà stabilire all'inizio di ogni anno sociale.

6.5 L'Assemblea potrà stabilire il pagamento di contributi straordinari da parte dei Soci.

6.6 L'adesione all'Associazione è volontaria e può essere oggetto di rinuncia in ogni tempo senza motivazione, a iniziativa del socio, con lettera diretta al Consiglio Direttivo.

6.7 I soci sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e dell'eventuale regolamento. Nell'ipotesi che il comportamento del socio rechi pregiudizio agli scopi o patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo applicherà le seguenti sanzioni:

- richiamo;
- diffida;

- espulsione dall'Associazione.

Articolo 7

Ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei Soci

7.1 L'ammissione di nuovi Soci Ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente, con riferimento agli art. 5 e 6 del presente Statuto. Il nuovo socio deve essere presentato da tre soci. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 15 giorni, al Collegio dei Probiviri.

7.2 I Soci Benemeriti sono nominati direttamente dal Consiglio Direttivo.

7.3 I Soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, espulsione.

7.4 Il socio può recedere con atto scritto indirizzato al Consiglio Direttivo.

7.5 Può essere dichiarato decaduto il Socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

Il socio che non sia in regola con il pagamento della quota annuale è escluso dalla partecipazione alle Assemblee.

7.6 Può essere espulso il Socio:

- che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- che non osservi le deliberazioni degli organi Sociali competenti;
- che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

7.7 L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al Socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni. Contro il provvedimento di espulsione, entro quindici giorni dalla notifica, il socio può ricorrere per iscritto al Collegio dei Probiviri.

7.8 Il Socio che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza o esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

Titolo III

Patrimonio della associazione - Entrate

Articolo 8

Patrimonio

8.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

8.1.1 dalle quote di adesione dei Soci;

8.1.2 dai beni che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, ivi incluse le donazioni, eredità e legati, nonché da elargizioni o contributi conferiti e/o versati da Enti Pubblici o Privati, nonché da persone fisiche purché le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati per le finalità previste dall'articolo 4;

8.1.3 dalle somme derivanti dagli avanzi di gestione che il Consiglio Direttivo dell'Associazione delibererà di destinare al patrimonio.

8.2 Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Articolo 9

Entrate

9.1 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

9.1.1 quote annuali dei Soci;

9.1.2 contributi ed elargizioni da parte di terze persone siano esse anche società di persone, di capitale e/o Enti non commerciali ivi comprese le Fondazioni (fund raising);

9.1.3 proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 4.

Titolo IV

Organi dell'Associazione – Commissione elettorale

Articolo 10

Organi

10.1 Sono organi della Associazione:

10.1.1 l'Assemblea dei Soci,

10.1.2 il Consiglio Direttivo,

10.1.3 il Presidente,

10.1.4 il Collegio dei Revisori,

10.1.5 il Collegio dei Proviviri.

10.2 Le cariche assunte negli organi dell'Associazione sono a titolo gratuito.

10.3 In caso di decadenza, dimissioni, espulsione, impedimento permanente di un componente, il Consiglio Direttivo, per la reintegrazione, ricorre alla cooptazione fino ad un massimo di cinque membri. La sostituzione può avvenire anche in funzione diversa da quella vacante. Il Consiglio decade quando i componenti da sostituire sono più di quattro e in ogni caso quando occorre sostituire contemporaneamente Presidente e Vice Presidente. Per la sostituzione del Presidente decide l'Assemblea.

Articolo 11

Assemblea dei Soci

11.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci di cui all'art. 5 e 6. L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno dal Consiglio Direttivo e a cura del Segretario, di cui una per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale, con avviso pubblico e con l'affissione all'albo della Sede o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, almeno sette giorni prima della data fissata. L'avviso deve riportare l'ordine del giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza. L'Assemblea in via straordinaria può inoltre essere convocata quando lo richiedano il Presidente, Il Consiglio Direttivo o quando lo richiedano almeno 30 soci, specificando gli argomenti da trattare.

11.2 Ogni socio ha diritto ad un voto. Non è ammesso voto per procura, salvo che per i Soci Benemeriti.

11.3 Sono compiti dell'Assemblea:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approvare il conto consuntivo e quello preventivo;
- c) approvare i regolamenti interni;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nonché i componenti del Collegio dei Proviviri;
- e) esprimere il proprio parere vincolante su ogni argomento sottoposto al suo giudizio;
- f) modificare lo statuto Sociale e i regolamenti;
- g) deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione.

11.4 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e in caso di assenza dal Vice Presidente.

11.5 Le Assemblee sono valide in prima convocazione, quando è presente la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. I Soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

11.6 L'Assemblea di modificazione dello statuto è valida, quando sono presenti almeno tre quarti dei soci e delibera con la maggioranza assoluta. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di tre quarti dei Soci, salvo nel caso previsto dal successivo art. 21.2.

11.7 Di ogni Assemblea deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario.

Articolo 12

Consiglio Direttivo

12.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri, dura in carica tre anni ed è così articolato:

- a) Presidente,

- b) Vice Presidente,
- c) Segretario,
- d) Tesoriere,
- e) Provveditore,
- f) Sei Consiglieri

Tutti i membri sono rieleggibili.

12.2 Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci.

12.3 Nell'ambito del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Provveditore costituiscono la Deputazione, che svolge l'attività necessaria al funzionamento dell'Associazione e, provvede all'adempimento dei compiti ad essa delegati dal Consiglio.

12.4 Il Presidente convoca la Deputazione una volta al mese, comunque ogni qual volta lo ritenga opportuno o quando lo richiedano almeno tre componenti.

12.5 Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

12.6 Nella gestione ordinaria il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- approvare il conto preventivo con la suddivisione delle singole voci;
- approvare il conto consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- stabilire le quote associative annuali;
- promuovere e organizzare gruppi di lavoro per il conseguimento delle finalità dello Statuto.

12.7 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni trimestre e inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di sei membri ivi compreso il Presidente o il Vice Presidente. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.8 Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno fatte constatare da verbali trascritti sull'apposito libro; tali verbali verranno redatti dal Segretario e saranno sottoscritti dal Presidente e dallo stesso Segretario.

12.9 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi a mezzo posta elettronica o altro mezzo atto a tal fine almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione, dovranno essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora.

12.10 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

Articolo 13 Presidente

13.1 Il Presidente rimane in carica tre anni, ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti.

13.2 Convoca e presiede il Consiglio direttivo e la Deputazione, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, apre e chiude conti correnti postali e bancari.

13.3 Sovrintende e coordina l'attività del Consiglio.

13.4 Conferisce ai soci procure speciali per la gestione di attività, previa approvazione del Consiglio.

13.5 Tali facoltà competono al Vice Presidente in caso d'impedimento o di assenza temporanea.

Articolo 14

Segretario

14.1 Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, dirama gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente, custodisce il libro dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio.

Articolo 15

Tesoriere

15.1 Il Tesoriere cura la contabilità e conserva i libri associativi per la regolare gestione finanziaria e patrimoniale, emette i mandati di pagamento con il concorso del Presidente, custodisce e gestisce la cassa, predispose il conto consuntivo e quello preventivo.

Articolo 16

Provveditore

16.1 Il Provveditore cura la buona conservazione e l'uso corretto dei beni di proprietà o in possesso dell'associazione, provvede agli acquisti, assicura le utenze e le forniture di servizi, cura l'osservanza degli impegni derivanti da contratti di locazione o di concessione.

Articolo 17

Collegio dei Revisori dei Conti

17.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea e rieleggibili, anche tra i Soci, al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.

17.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed il rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa fiscale, vigila altresì sul rispetto delle norme di legge, dello statuto e del regolamento.

Il Collegio, mediante apposita relazione, esprime il proprio motivato parere sul conto consuntivo.

Il Collegio dei Revisori si riunisce per le verifiche almeno tre volte all'anno.

17.3 Il Collegio dei Revisori rimane in carica tre esercizi e, quindi, fino all'approvazione del conto consuntivo del terzo esercizio del loro mandato.

17.4 Le relazioni ed i verbali dei Revisori devono essere trascritte sull'apposito libro.

17.5 In caso di dimissioni o comunque del venir meno di uno o più Revisori subentrano i membri supplenti con durata fino alla scadenza del mandato originario. Qualora per dimissioni o quant'altro il numero dei sindaci sia inferiore a tre, l'assemblea provvederà alla ricostituzione dell'organo.

17.6 I Revisori dei conti possono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 18

Collegio dei Proviviri

18.1 Il Collegio dei proviviri è composto da tre soci, eletti dall'Assemblea e rimane in carica tre anni. I componenti sono rieleggibili.

18.2 Al Collegio dei proviviri spetta la risoluzione delle controversie di qualsiasi natura, ad essi presentate, insorte tra i Soci e l'Associazione od i suoi organi. La sanzione comminata o la decisione presa è insindacabile e non è ammesso ricorso ad altra giurisdizione.

18.3 Il Collegio decide altresì sui dinieghi di ammissione.

18.4 I Proviviri giudicano *ex bono et aequo* senza formalità di procedure.

18.5 Le decisioni sono rese note alla prima Assemblea utile.

18.6 I Proviviri possono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 19

Commissione elettorale

19.1 La Commissione elettorale, nominata dal Consiglio Direttivo entro il mese di novembre dell'anno di scadenza del mandato, è composta da tre membri, ed elegge al suo interno un Segretario.

19.2 Compila l'elenco degli elettori, prepara la lista dei candidati con l'indicazione delle cariche sociali, predispone il materiale per le votazioni, provvede alla costituzione dei Seggi e ad eseguire i controlli in caso di ricorso.

19.3 Le votazioni hanno luogo col sistema della lista bloccata. I candidati sono eletti, quando la lista proposta dalla commissione elettorale raccoglie il cinquanta per cento più uno dei consensi. In caso negativo i Probiviri in carica nominano una nuova Commissione elettorale e si procede ad una nuova elezione. Se anche il secondo tentativo fallisce, i Probiviri assumono la gestione temporanea dell'Associazione e adottano i necessari provvedimenti per ristabilirne il regolare funzionamento o avviare la procedura per il suo scioglimento.

Titolo V

Finali

Articolo 20

Esercizio finanziario - Conto consuntivo

20.1 L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

20.2 Entro 120 giorni dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo dovrà redigere ed approvare il conto consuntivo della gestione, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori, nonché il conto preventivo. Il conto consuntivo e il preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti all'assemblea che delibera la sua approvazione.

20.3 L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

20.4 L'Associazione dovrà impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Articolo 21

Scioglimento - Esaurimento degli scopi – Estinzione dell'Associazione

21.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze stabilite secondo l'art 11.6.

21.2 Il cambio di denominazione e/o di simbolo è causa di estinzione dell'associazione con gli effetti di cui all'art 21.3., senza che ricorrano le maggioranze previste dall'art. 11.6.

21.3 In caso di liquidazione dell'Associazione il Consiglio Direttivo nomina tre liquidatori determinandone i relativi poteri.

21.4 In caso di esaurimento degli scopi dell'Associazione o d'impossibilità di attuarli, nonché di estinzione dell'Associazione da qualsiasi causa determinata, il patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22

Controversie

22.2 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione, validità ed esecuzione del presente statuto è competente il Foro di Siena.

Articolo 23

Clausola di rinvio

23.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia di Associazioni che hanno qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale e/o di associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 24

Disposizioni transitorie

I membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri, previsti dalle norme statutarie, sono nominati inizialmente dai comparenti nell'atto costitutivo e rimangono in carica per il primo anno di gestione e comunque non oltre il 31/12/2012.

Alla scadenza si procederà all'elezione degli organi sociali a norma degli articoli 11,12 e 19 dello Statuto.

Il primo esercizio finanziario si chiuderà al 31/12/2012.